



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

LIPARI

(☎ 090.9880819 - ✉ cp-lipari@pec.mit.gov.it - ✉ uclipari@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 12/2020

**UTILIZZO COMMERCIALE DELLE UNITÀ DA DIPORTO:
ASSISTENZA ALL'ORMEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO NELL'AMBITO DELLE STRUTTURE
DEDICATE ALLA NAUTICA DA DIPORTO**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Lipari,

- VISTA:** la legge 08.07.2003, n. 172 - "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTO:** l'articolo 2, comma 1 lettera c-bis del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172" così aggiornato dal Decreto Legislativo 03.11.2017, n. 229 ed, in particolare, gli articoli 2 e 27, comma 6;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della navigazione da diporto";
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 07/2015 in data 24.03.2015 relativa "all'utilizzo commerciale di natanti da diporto ai fini di noleggio, locazione, nonché di appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo";
- VISTA:** l'Ordinanza n. 45/2018 in data 30.11.2018 della Capitaneria di porto di Milazzo "Disciplina delle attività che si intendono esercitare nell'ambito demaniale ricadente all'interno del Compartimento marittimo di Milazzo";
- CONSIDERATA:** la necessità di regolamentare l'attività di assistenza all'ormeggio delle unità da diporto nell'ambito di strutture dedicate;
- RITENUTO:** opportuno procedere alla definizione di regole di dettaglio cui devono conformarsi gli operatori del settore nel primario interesse della sicurezza della navigazione, al fine anche di prevenire l'utilizzo dei natanti da diporto per scopi diversi dai predetti usi commerciali consentiti;
- VISTI:** gli articoli 16, 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- VISTI:** gli atti di Ufficio;

ORDINA

PREMESSA

Ai fini della presente Ordinanza, nel fare specifico riferimento alle definizioni fornite dalla vigente normativa e, principalmente, in quelle contenute nel Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171 (Codice della Nautica da diporto) aggiornato al Decreto Legislativo 03.11.2017, n. 229 e ss.mm.ii. e nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto Ministeriale 29/07/2008, n. 146, si intende per:

- a) unità da diporto:** ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- b) nave da diporto:** ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 (ventiquattro) metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- c) imbarcazione da diporto:** ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai 10 (dieci) metri e fino a 24 (ventiquattro) metri, misurata secondo le norme armonizzate richiamate nel precedente punto b;
- d) natanti da diporto:** si intende ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 (dieci) metri, misurata secondo le norme richiamate nel precedente punto b;
- e) navigazione da diporto:** quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro;
- f) uso commerciale unità da diporto:** l'utilizzo, ai fini commerciali, di unità da diporto che sono oggetto di contratti di locazione o noleggio, ovvero che sono utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità da diporto nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto, è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità da diporto.

Art. 1 – Ambito di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'utilizzo commerciale delle unità da diporto per assistenza all'ormeggio delle unità descritte in premessa nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto: darsena turistica, pontili galleggianti e campi boe.

Art. 2 - Utilizzo delle imbarcazioni/navi da diporto

Le imbarcazioni/navi da diporto al fine di essere adibite all'assistenza all'ormeggio delle unità da diporto nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto devono provvedere all'annotazione, tramite lo sportello telematico del diportista (STED), all'interno dell'archivio ATCN (Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto) ovvero nei Registri Navi da diporto o Registri Imbarcazioni da Diporto con relativa apposizione dell'annotazione sulla Licenza di navigazione.

Art. 3 - Utilizzo dei natanti da diporto

I natanti da diporto che verranno utilizzati in assistenza all'ormeggio di altre unità da diporto nell'ambito delle strutture ricettive dedicate rientrano nel seguente quadro normativo:

1. Le società o le ditte, che intendono effettuare l'attività di cui all'articolo 1 impiegando dei natanti da diporto, devono avanzare apposita comunicazione d'inizio attività, ex articolo 68 del Codice della Navigazione, alla Capitaneria di porto di Milazzo a mezzo posta certificata.
2. Successivamente, dovrà essere presentata all'Ufficio circondariale marittimo di Lipari una comunicazione **(Allegato n. 1)** corredata di copia della comunicazione ex articolo 68 del Codice della Navigazione.
5. Una delle due copie della comunicazione di inizio attività sarà restituita all'interessato con l'apposizione del visto da parte di questo Ufficio circondariale marittimo. Qualora la domanda sia stata presentata a mezzo posta certificata, il richiedente dovrà avere cura di conservare copia dell'avvenuta ricezione/consegna.
6. Le ditte/società che intendono proseguire l'attività di cui all'articolo 1, negli anni successivi a quello di prima iscrizione, dovranno presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una semplice dichiarazione di prosieguo attività omettendo la documentazione di cui al precedente punto 4, a meno che non vi siano delle modifiche da apportare.
Oltre il termine sopra indicato l'attività si intenderà cessata e sarà necessario produrre ex novo la comunicazione di inizio attività, corredata di tutti i documenti previsti.
7. Per il comando e la condotta dei natanti da diporto asserviti all'attività di cui all'articolo 1 devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) essere in possesso di patente nautica;
 - b) essere in possesso del certificato limitato di operatore RTF per l'utilizzo del VHF obbligatorio di bordo;
 - c) imbarcare un numero di persone non superiore all'omologazione del natante;
 - d) qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, gli stessi devono avere in dotazione le cinture di salvataggio con luce ad accensione automatica nonché le relative luci di navigazione previste dalla normativa vigente;
 - e) i natanti destinati all'attività di cui all'articolo 1 devono rispondere a quanto stabilito dall'allegato V del D.M. 29.07.2008, n. 146.

Art. 4 - Obblighi generali

1. E' obbligo delle società/ditte che intendono svolgere le attività disciplinate nella presente Ordinanza di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative.
2. L'unità da diporto, impiegata/utilizzata per l'attività di cui all'articolo 1, non deve allontanarsi per un raggio di 100 (cento) metri dalla struttura ricettiva.
3. L'unità da diporto, impiegata/utilizzata per l'attività di cui all'articolo 1, deve essere riconoscibile tramite l'apposizione di una targa/bandiera o altro elemento di riconoscimento con il nome della struttura ed il canale di lavoro utilizzato.
4. È vietato il procacciamento delle unità in transito.
5. È vietato utilizzare dette unità per attività diverse da quelle cui sono adibite (es. servizi di raccolta rifiuti, di trasporto materiale e di traffico in generale ecc.)
6. Le attività disciplinate nella presente Ordinanza possono essere effettuate solo con condizioni meteomarine favorevoli. Le medesime attività sono, pertanto, vietate in presenza di condizioni meteomarine avverse a meno che non sussistano esigenze legate a situazioni emergenziali.

Art. 5 - Disposizioni finali e sanzioni

I trasgressori, ove il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 53 e 55 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) e successive modifiche ed integrazioni.

I trasgressori saranno altresì ritenuti responsabili di ogni conseguenza che possa derivare dall'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all' albo di questo Ufficio circondariale marittimo e la sua diffusione/divulgazione sarà, altresì, assicurata mediante inserimento nella sezione "Ordinanze" del sito web di questo Comando al seguente *link*:
<http://www.guardiacostiera.gov.it/lipari/Pages/ordinanze.aspx> .-

Lipari, 12 giugno 2020.-

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco PRINCIPALE
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. N°445/2000 ED S.M.I. IN
RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALL'ORMEGGIO DELLE UNITÀ DA
DIPORTO NELL'AMBITO DELLA PROPRIA STRUTTURA DEDICATE ALLA NAUTICA
DA DIPORTO (DARSENE TURISTICHE, PONTILI GALLEGGIANTI, CAMPI BOE)**

Il sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Prov (____) il _____ e residente
a _____ Prov (____) in via/piazza _____
_____ C.F. _____, tel/cell. _____ e/mail
_____ PEC _____ in
qualità di legale rappresentante/procuratore della Società/Ditta
_____ con sede a
_____ Prov (____) in via/piazza _____
Titolare della concessione demaniale marittima n. _____ del _____
Per _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti nei casi previsti dal succitato T.U. è punita dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) - sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che seguente/i il/i natante/i da diporto sarà/saranno utilizzato/i per l'esercizio dell'attività di **ASSISTENZA ALL'ORMEGGIO DELLE UNITÀ DA DIPORTO NELL'AMBITO DELLA PROPRIA STRUTTURA DEDICATA ALLA NAUTICA DA DIPORTO** ai sensi Art. 2 comma 1 lettera c-bis del Codice della Nautica da diporto Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171 e successive modifiche e integrazioni.-

CARATTERISTICHE DELL'UNITÀ:	
unità 1	
Tipo di natante	
Costruttore	
Potenza motore	
Matricola motore	
unità 2	
Tipo di natante	
Costruttore	
Potenza motore	
Matricola motore	
Unità 3	
Tipo di natante	
Costruttore	
Potenza motore	
Matricola motore	

Unità 4	
Tipo di natante	
Costruttore	
Potenza motore	
Matricola motore	
Unità 5	
Tipo di natante	
Costruttore	
Potenza motore	
Matricola motore	

_____, _____
(luogo) (data)

IL DICHIARANTE

Lipari, lì _____

L'AUTORITÀ MARITTIMA